



Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014

A.C. 4470

Dossier n° 608 - Schede di lettura
12 luglio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4470
Titolo:	Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	5 maggio 2017
assegnazione:	15 maggio 2017
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, X Attività Produttive e XIII Agricoltura

Contenuto dell'accordo

Il **Fondo comune dei prodotti di base** ([Common Fund for Commodities-CFC](#)), con sede ad Amsterdam, è un **organismo finanziario intergovernativo** il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989. L'Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 6 agosto 1984, n. 584.

Fanno parte del CFC 113 componenti: **103 Paesi**, 12 dei quali appartenenti all'Ue (oltre all'Italia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e **10 organizzazioni internazionali** tra le quali l'Unione Europea, l'Unione Africana, il Mercato Comune dei Caraibi (CARICOM), il Mercato Comune per il Sud-Est dell'Africa (COMESA) e la Comunità Economica Eurasiatica (EAEC).

Finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori. L'obiettivo è il miglioramento sia della capacità produttiva e qualitativa in un quadro di sostenibilità ambientale, sia dell'accesso al mercato. Il CFC è inoltre finalizzato allo sviluppo di prodotti innovativi ed al raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati per migliorare e sostenere le esigenze dei PVS e PMA (proteggendoli così dalle fluttuazioni dei prezzi), alla diversificare della produzione di materie prime, all'industrializzazione del settore produttivo nei paesi più poveri per incrementarne le quote di export, all'ottimizzazione dell'intera filiera delle materie prime.

In esito a discussioni svoltesi nel corso di **circa sei anni in seno al Consiglio esecutivo** - l'organismo incaricato di deliberare sul finanziamento dei progetti e su tutte le tematiche di natura finanziaria e amministrativa, nonché su eventuali rinnovi dell'Accordo istitutivo - e ai *Working Group* appositamente istituiti, nel corso della 26ª sessione del Consiglio dei Governatori, tenutasi a L'Aja il 10-11 dicembre 2014, **è stata raggiunta l'intesa definitiva sugli emendamenti all'Accordo istitutivo** che implicano una modifica dei capitoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII e dell'appendice, nonché l'eliminazione dal testo originario dell'intero capitolo IV.

Il Consiglio dei Governatori (composto dai rappresentanti degli Stati membri e da 10 rappresentanti delle Istituzioni internazionali che aderiscono al CFC) ha il compito di valutare le delibere presentate dal Consiglio Esecutivo sulle diverse tematiche inerenti il Fondo, per la loro definitiva approvazione.

Il quadro degli organismi dirigenti del CFC è completato dal Comitato Consultivo (composto da esperti) che ha il compito di selezionare i progetti presentati al CFC per la richiesta di finanziamento, dall'Amministratore Delegato (dal 1° gennaio 2016 l'indiano Parvinder Singh) che lo rappresenta a livello internazionale e presiede il Consiglio dei Governatori; sotto l'aspetto amministrativo, infine, il Fondo opera per il tramite di un Segretariato.

Gli emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo del CFC, all'esame della III Commissione, rispondono all'esigenza di porre il Fondo Comune per i Prodotti di Base in condizione di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, dal momento che si sono esaurite le contribuzioni degli Stati membri.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento originario presentato al Senato (AS 2674) evidenzia, inoltre, che da tempo gli Stati membri, in particolare i Paesi OCSE, tra cui l'Italia, avevano manifestato l'indisponibilità ad ulteriori contribuzioni in assenza di una riforma globale del Fondo, della sua configurazione e dei suoi obiettivi. Gli emendamenti in questione, prosegue la relazione, non comportano versamenti da parte degli Stati membri, prevedendo, al contrario, la cancellazione delle 10.000 payable shares (azioni esigibili) e dei corrispondenti debiti contratti per la loro sottoscrizione da parte dei Membri: per l'Italia, in particolare, si tratta della cancellazione di azioni per 2.723.930 unità di conto che comporta l'eliminazione di un onere potenziale per il nostro Paese.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base, come risultante dall'adozione degli emendamenti consta di un preambolo, 58 articoli organizzati in 12 capitoli e 6 allegati.

Sulla base delle informazioni desumibili dalla relazione illustrativa, si segnalano tra le più rilevanti modifiche, le seguenti:

- **introduzione del nuovo obiettivo del Fondo consistente nella promozione e sostegno dello sviluppo del settore dei prodotti di base in una prospettiva di sostenibilità** delle tre dimensioni sociale, economica ed ambientale (nuova versione del Capitolo II, articolo 2, lettera b)); conferimento al Fondo della responsabilità di mobilitare risorse, operare come un fornitore di servizi, stimolare la cooperazione internazionale nel settore, diffondere conoscenze e informazioni su approcci innovativi nel campo dei prodotti di base, esercitare ulteriori funzioni sulla base delle decisioni di volta in volta assunte dal Consiglio dei Governatori (**Capitolo II, articolo 3**);
- **estensione della possibilità di diventare membro del CFC** non più solo alle organizzazioni intergovernative che si occupano di integrazione economica regionale ma anche a qualsiasi organizzazione intergovernativa la cui competenza attenga alle attività del Fondo (Capitolo III);
- **in relazione alle risorse finanziarie**, i due strumenti operativi del CFC, primo conto (First Account) e secondo conto (Second Account) sono rinominati rispettivamente Conto capitale (*Capital Account*) e Conto operazioni (Operations Account). Quanto all'utilizzo delle risorse del Capital Account, se ne prevede l'utilizzo esclusivamente a copertura delle spese amministrative del Fondo, alla riserva di garanzia ovvero in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori deciderà (a norma dell'articolo 13, paragrafi 2 a) e 3);
- **previsione di una nuova procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale**, che implica l'approvazione della decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio dei Governatori e l'entrata in vigore della decisione solo a seguito dell'accettazione della stessa da parte di tutti gli Stati membri. Viene trasferita dal Comitato esecutivo al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai Membri al momento dell'adesione al Fondo (articolo 10). È eliminata la previsione di concedere doni («grants»). Il CFC potrà accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più membri allo scopo di stabilire Fondi fiduciari per la realizzazione degli obiettivi del Fondo; le risorse destinate ai Trust Funds dovranno essere gestite separatamente dalle altre risorse del CFC, sulla base delle decisioni del Consiglio esecutivo e di appositi accordi siglati caso per caso (Capitoli I, IV e V);
- **introduzione di una specifica previsione sulla revisione periodica** dell'Accordo in base alla quale il Consiglio dei Governatori è tenuto a proporre una revisione dell'Accordo ogni dieci anni a partire dal 2024 (Capitolo XII, articolo 54).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a l'Aja l'11 dicembre 2014, consta di **tre articoli** che

ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore del testo a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* (articolo 3).

Il provvedimento presentato al Senato (AS 2674, approvato dall'Assemblea il 4 maggio scorso) è corredato, oltre che della relazione illustrativa, di relazione tecnica nella quale si argomenta che la cancellazione delle azioni esigibili disposta dal testo dell'Accordo emendato "elimina un onere potenziale per il bilancio pubblico" e che dalle varie attività dell'Accordo non deriveranno nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il provvedimento è accompagnato anche da un'Analisi tecnico-normativa nella quale viene evidenziata la necessità di dare attuazione legislativa agli emendamenti in esame, ai sensi dell'articolo 80 Cost. atteso che essi costituiscono un preciso impegno politico assunto dal Governo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie di cui all'art. 117, comma secondo, lett. a) (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.